

Torino, 5 settembre 2018

Spett.le

CIIP spa

CIIP spa – proposta di modifiche statutarie per adeguamento al D.lgs. 175/2016 e adeguamenti relativi al modello *in house providing* – parere conclusivo

Egregi Signori,

faccio seguito al mio parere con proposte del 16 febbraio 2017 e alle successive revisioni, per accompagnare le modifiche proposte per adeguamento al D.Lgs. 175/2016 e adeguamenti relativi al modello *in house providing* con il seguente parere.

I.- In via preliminare, occorre sottoporre all'attenzione come la proposta di adeguamento abbia richiesto di affrontare e dare una lettura rispetto a problematiche di fondo dell'articolato normativo di riferimento offerto dal D.Lgs. 175/2016 s.m.i.

I.1. – A tal proposito, la questione fondamentale all'risce al fatto che la disposizione che impone l'adeguamento statutario al D.lgs. 175/2016 (cfr. art. 26 1° co. D.Lgs. 175/2016 s.m.i.) come molte delle norme di legge sono riferibili alle sole “*società a controllo pubblico*”.

La tecnica legislativa adottata nel D.lgs. 175/2016 s.m.i., che prevede l'individuazione puntuale dei soggetti destinatari delle singole norme in ragione di una gradazione degli obblighi ivi previsti da correlarsi alla quantità e alla qualità della presenza di partecipazione pubblica nelle società, rende non irrilevante tale constatazione.

L'art. 2 del D.lgs. 175/2016 s.m.i. rubricato "Definizioni" stabilisce al comma 1 che  
*" Ai fini del presente decreto si intendono per:*

m) *"società a controllo pubblico", specificatamente e soltanto "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)".*

A termini dell'art. 2 1° co. lett. a) D.lgs. 175/2016 si intendono come *"amministrazioni pubbliche"* ai fini del decreto *"le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ..."*, con il che è pacifico che gli Enti locali soci sono da qualificarsi fra le *"amministrazioni pubbliche"* anche ai fini del D.lgs. 175/2016.

Ciò premesso, la lett. b) dell'art. 2 1° co. D.lgs. 175/2016 individua il *"controllo"* come *"la situazione descritta nell'articolo 2359 codice civile"*, aggiungendosi che il *"controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*.

Quest'ultimo inciso introduce sicuramente una fattispecie differente rispetto alla tradizionale nozione di controllo ex art. 2359 cod. civ., che si caratterizza notoriamente ed esclusivamente per la sussistenza di un socio "tiranno" (Galvano), e, per inciso, si scosta altresì concettualmente dalla successiva e del tutto autonoma nozione di *"controllo analogo congiunto"* di cui alla lett. d) dell'art. 2 1° co. D.lgs. 175/2016 che si qualifica, prima di tutto, come controllo *"sui propri servizi"* operato tramite la società, come del resto è anche il *"controllo analogo"* di cui alla precedente lett. c).

Tuttavia le norme dello Statuto ed il corredo normativo ascrivono Ciip spa fra i soggetti di cui all'art. 2 1° co. lett. o) D.lgs. 175/2016 ossia le *"società in house"* e quindi *"le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo"*, secondo la nozione di cui alla precedente lett. c) del medesimo articolo, operandosi e facendosi valere, dunque, tramite la sistematizzazione operata dalla norma, una

distinzione rispetto alla nozione di “*società a controllo pubblico*” di cui all’art. 2 lett. m) D.Lgs. 175/2016.

Infatti, tenuto conto del valore delle definizioni di cui all’art. 2 D.lgs. 175/2016, è pacifico che il Legislatore non ha accorpato le “*società in house*” alle “*società a controllo pubblico*” e prova ne sia la definizione di “*società partecipate*” di cui all’art. 2 1° co. lett. n) D.lgs. 175/2016 ove le “*società a controllo pubblico*” sono distinte dalle altre “*società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico*” oltrechè appunto la ricordata distinzione della situazione di “*controllo*” ai sensi dell’art. 2 1° co. lett. b) D.Lgs. 175/2016 rispetto alla nozione di “*controllo analogo*” di cui all’art. 2 1° co. lett. c) D.Lgs. 175/2016.

**I.1.2.** – Quanto sopra pone una delicata questione in ordine alla individuazione del perimetro applicativo, al di là della pacifica norma dell’art. 16 D.lgs. 175/2016, dell’obbligo di adeguamento della società Ciip, in quanto società *in house*, e, in particolare, con riferimento alle norme del decreto ove compare, invece, la menzione delle sole “*società a controllo pubblico*”.

Il Consiglio di Stato nel parere 14 marzo 2017 n. 638 ha affermato, ad esempio, con riferimento all’art. 19 D.lgs. 175/2016: “*La norma in esame detta regole .....*

*Sarebbe, però, necessario, come già sottolineato con il parere n. 968, che analoga regola venga sancita anche per le società in house. È sì vero che, se essa opera per le società a controllo pubblico, si dovrebbe ritenere, in via interpretativa, che a maggior ragione dovrebbe operare in presenza di una società in house caratterizzata da una più accentuata connotazione pubblicistica. Nondimeno, essendo in corso una modifica del testo, questa Commissione ritiene opportuno, per esigenze di certezza delle regole di azione, integrare il testo in modo da rendere espressa l'estensione dell'ambito applicativo della disposizione in esame”.*

Nella Relazione Illustrativa allo Schema di decreto legislativo il Governo ribatte: “*Non è stata accolta la proposta del Consiglio di Stato di estendere espressamente alle società in house la norma relativa al personale delle società a controllo*

*pubblico, tenuto conto che le società in house sono, in ogni caso, società a controllo pubblico”.*

L'osservazione del Governo non è fondata perché, alla luce della qualificazione di normativa speciale e derogatoria che il D.lgs. 175/2016 assume a termini dell'art. 1 3° co. dello stesso, la distinzione fra le “*società a controllo pubblico*” di cui alla lett. m) dell'art. 2 1° co. D.lgs. 175/2016 s.m.i. e “*società in house*” di cui alla successiva lett. o) è posta dalla normativa in termini qualificanti (“*Ai fini del presente decreto si intendono per*”) e non può che, pertanto, comportare un distinto ambito applicativo a seconda del destinatario individuato nella singola norma.

La problematica è stata avvertita invece dall'Anac che nella determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017 (cfr. par. 2.1. pag. 11 primo periodo) ha risolto la questione delineando “*ai fini delle presenti Linee Guida*” una peculiare nozione di “*amministrazione controllante*” comprensiva sia della situazione di controllo ex art. 2359 cod. civ. che di controllo analogo.

Tuttavia, è bene avvertire che trattasi di soluzioni interpretative empiriche che, se possono trovare una *ratio* (ma non una giustificazione, trattandosi di normativa eccezionale) nel campo della disciplina anticorruzione, con più fatica possono adattarsi nel campo dell'organizzazione societaria, in quanto la società *in house* obbedisce a logiche permeate da un rapporto quantomai permeabile fra socio e società, che impedisce l'introduzione di schemi normativi troppo rigidi.

In tale sede, dopo opportuna riflessione, le norme del D.lgs. 175/2016 riferibili alle “*società a controllo pubblico*” sono state richiamate quando si è ritenuto che fossero tali da avere una valenza semplificatoria rispetto al tessuto dello statuto precedente o una portata decisamente innovatrice rispetto alla trama normativa precedente, tenuto conto che il Giudice contabile ha decisamente sin qui optato per la soluzione interpretativa privilegiata dal Governo che “accorpa” le “*società in house*” alle “*società a controllo pubblico*” ma va doverosamente avvertito che, anche in questo caso, la qualificazione *in house* della società Ciip spa può dimensionarne comunque l'interpretazione, in ragione della maggiore pregnanza che gli indirizzi del socio possono assumere.

**I.2.** - La seconda questione attiene al fatto che l'art. 1 3° co. D.lgs. 175/2016 s.m.i., quando stabilisce che *“Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”*, sancisce come le *“società a partecipazione pubblica”* siano soggetti di diritto privato distinti ed autonomi rispetto alle Amministrazioni Pubbliche e non enti pubblici, anche quando si tratti di società *in house*.

Si noti, per inciso, come il Legislatore definisca il perimetro oggettivo della norma di principio con riferimento alle *“società a partecipazione pubblica”* che, a termini dell'art. 2 1° co. lett. n) D.lgs. 175/2016 corrispondono alle *“società a controllo pubblico nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico”* e quindi ricomprendono sia le *“società a controllo pubblico”* che le *“società in house”* rispettivamente definite all'art. 2 1° co. lett. m e lett. o) D.Lgs. 175/2016.

In tal senso, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21591 del 1° dicembre 2016 ha espressamente così chiarito:

*“La riconduzione della materia in questione alla disciplina civilistica è attuata oggi dal D.Lgs. n. 175 del 2016 ... del quale vanno particolarmente segnalate tre disposizioni. Quella del terzo comma dell'art. 1 ... Quella dell'art. 12 ... Quella dell'art. 11 ...*

*Disposizioni, queste, che non solo definitivamente esplicitano la riconduzione delle società a partecipazione pubblica all'ordinario regime civilistico ma, soprattutto, eliminano ogni dubbio circa il fatto che le società in house siano regolate dalla medesima disciplina che regola, in generale, le società partecipate, ad eccezione, quanto alle prime, della giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dai loro amministratori e dipendenti.*

*Risultano, così legislativamente confermate (la stessa Relazione illustrativa al decreto legislativo in commento spiega che <<le osservazioni volte a sottrarre le società in house al diritto comune delle crisi d'impresa non sono state accolte>>), le*

*conclusioni alle quali era ormai da tempo pervenuta la giurisprudenza di legittimità*

....

*In siffatto contesto si può affermare che le società a partecipazione pubblica costituiscono, in ambito societario, una categoria nella quale sono comprese, in termini di specialità, le società (non solo partecipate, ma) controllate da enti pubblici e le società in house; sicché il principio generale dettato dal citato 3° comma dell'art. 1 è destinato a valere anche per le società in house, ove non vi siano disposizioni specifiche di segno diverso”.*

Alla luce di quanto sopra, la prospettiva si è dunque capovolta e quindi se i fautori dell'“entificazione” pretendevano la previa esistenza di una norma per consentire l'adozione di una condotta (del che è pacifica necessità nel caso degli enti pubblici) oggi la capacità delle società (perfino *in house*) è assunta in via generale come piena, con il che tutte le condotte sono adottabili salvo che esista una norma espressa a vietarle (secondo la prospettiva tipica del diritto privato).

I.3. - Altro criterio interpretativo evincibile dalla normativa è quello derivante dalla prevalenza della normativa sul servizio pubblico rispetto a quella generalista di cui al D.lgs. 175/2016 che deriva dall'art. 1 1° co. D.Lgs. 175/2016, per il quale

“*Restano ferme:*

a) *le disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”.*

In tal caso, risulta necessario ricordare che Ciip è gestore del SH.

oooooo

## II. - Proposte di modifica dello Statuto.

### Art. 1 dello Statuto

Il 1° co. si modifica come segue:

[1] Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del TUEL, è **stata** costituita - dalla fusione per incorporazione della "Vettore Servizi Ambientali Integrati spa" in <<CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari"- una società a totale capitale pubblico locale denominata "CIIP s.p.a. - Cicli Integrati Impianti Primari".

COMMENTO: si modifica il tempo del verbo per dare il senso dello sviluppo della gestione dopo il fatto storico della fusione fra le precedenti entità;

Il 2° co. si modifica come segue:

[2] **La società è a capitale interamente pubblico secondo l'assetto organizzativo in house providing a termini della legislazione anche di servizio pubblico vigente ed applicabile.**

**La società è soggetta all'esercizio del controllo analogo** da parte degli Enti Locali Soci.

COMMENTO: si adegua all'art. 16 D.lgs. 175/2016 s.m.i. in combinato disposto con l'art. 1 1° co. D.lgs. 175/2016, intendendosi ribadire che la ricorrenza, nel caso di specie, di un servizio di interesse generale a legislazione speciale declina anche le modalità dell'assetto *in house providing*.

\*\*\*\*\*

## Art. 2 dello Statuto

La Rubrica dell'articolo si integra come segue:

### ART. 2 – SEDE **DELLA SOCIETA' - DOMICILIO DEI SOCI**

COMMENTO: Si sono operate integrazioni formali e volte a segnalare l'introduzione nell'articolo di regole relative al domicilio dei soci, vista anche l'entità degli enti locali soci.

Il 4° co. si introduce come segue:

[4] **Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci il quale può anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica certificata; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.**

COMMENTO: si introduce in questa sede il tema del domicilio per un miglior utilizzo del testo (tale oggetto era prima affrontato nel comma 2 dell'art. 5 dello

Statuto) e maggior efficienza della gestione anche con riferimento all'utilizzo degli strumenti di comunicazione che hanno valore di ufficialità.

\*\*\*\*\*

#### Art. 4 dello Statuto.

Il 1° co. si integra come segue:

[1] La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato **ai sensi delle leggi vigenti e secondo il modello in house providing** comprensivo sia della captazione, adduzione, distribuzione, vendita e trattamento delle acque a qualunque uso destinate, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia ed il mantenimento dei collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio.

Il 7° co. si modifica come segue:

[7] **In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.**

COMMENTO: I commi 1 e 7 sono stati modificati ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'art. 16 3° co. D.lgs. 175/2016 s.m.i., che è stato effettuato nel rispetto dell'art. 1 1° co. D.lgs. 175/2016 s.m.i.

I commi 8°, 9°, 10° co. sono soppressi.

COMMENTO: i commi indicati sono stati soppressi in quanto introducono aggravati procedimentali non richiesti dalla riforma (8°, 9° co.) oppure esprimono regole meglio declinate in altra sede dello statuto (10°). In tal senso, si ricorda che è stato introdotto un apposito articolo in materia di trasparenza, che ha reso inutile perché troppo generico il comma 10 dell'art. 1.

\*\*\*\*\*

#### Art. 5 dello Statuto.

Il comma 2° è soppresso.

COMMENTO: il comma indicato è stato soppresso in quanto la materia del domicilio dei Soci è stata rielaborata al comma 1 dell'art. 2 dello Statuto. Si ritiene che la regola debba essere contenuta in una norma di carattere generale ed iniziale e non in una norma specifica e comunque successiva.

○○○○○○○○

### Art. 8 dello Statuto

La Rubrica dell'articolo si integra come segue:

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI \_ **DIRITTO DI PRELAZIONE**

Il comma 2° è modificato come segue:

[2] Il diritto di prelazione **è così regolato.**

**COMMENTO:** si è operata una modifica di valore meramente formale, per un miglior utilizzo del testo.

Il comma 3° è soppresso.

**COMMENTO:** il comma indicato è stato integralmente soppresso, in quanto il tema delle clausole di gradimento è superato perché trattasi di una società di diritto speciale ove l'acquisizione del capitale sociale e la titolarità di soci sono in qualche modo conseguenti ad un ente terzo, l'Autorità d'Ambito, e alla legge.

Il comma 4° è modificato come segue:

[3] Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli Enti Locali Soci e non può essere annotato nel libro dei Soci.

**COMMENTO:** il comma 4 assume la numerazione del comma soppresso.

○○○○○○○○

### Art. 10 dello Statuto.

Il 2° co. si introduce come segue:

2] **E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.**

**COMMENTO:** la norma introduce il divieto previsto dall'art. 11 9° co. lett. d) D.lgs. 175/2016.

○○○○○○○○

### Art. 12 dello Statuto.

Il 3° co. si integra come segue:

[3] L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca gli Amministratori e ne determina il numero nei limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 20;

- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

**- autorizza l'attribuzione e la revoca di deleghe al Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione, salvo quelle già conferite al momento dell'adeguamento dello Statuto al D.lgs. 175/2016**

.....

-delibera ex art. 2446, comma 1, del Codice Civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;

- delibera su autorizzazioni agli Amministratori di cui al successivo articolo 24.

-delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

.....

**COMMENTO:** la necessità di una autorizzazione per il conferimento di deleghe al Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione è conseguente alla legislazione di cui all'art. 11 9° co. lett. a) d.lgs. 175/2016.

\*\*\*\*\*

### Art. 13 dello Statuto.

Il 2° co. è modificato come segue:

[2] L'Assemblea straordinaria delibera **in ogni caso:**

- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;

- sulla nomina e revoca dei liquidatori;

**- sulla determinazione dei poteri e compensi dei liquidatori;**

**- sulle norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile;**

- sull'emissione di obbligazioni;

**- sull'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 9 terzo comma dello Statuto;**

- sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- sulla revoca dello stato di liquidazione;
- su ogni altra materia prevista dalla legge.

**COMMENTO:** la modificazione ed integrazione è effettuata per un migliore raccordo con l'art. 9 dello Statuto ed è stata integrata con il testo dell'art. 30 in materia di scioglimento e liquidazione della Società, considerato che i compiti prodromici erano rimessi da quell'articolo all'Assemblea Straordinaria.

○○○○○○

### Art. 14 dello Statuto

Il 2° co. ed il 5° co. sono modificati come segue:

[2] **Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette** l'avviso di convocazione a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica **certificata**, al domicilio dei Componenti il Collegio Sindacale.

.....

**[5] L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei Soci.**

**In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:**

**i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;**

**ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;**

**iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;**

**iv) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.**

**[5.1] Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.**

[5.2] Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva.

[5.3] Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

COMMENTO: La norma al 2° co. è stata adeguata in ragione di maggiore efficienza in materia di convocazione dell'Assemblea. E' stato poi modificato il 5° comma introducendo, al comma 5 la disciplina per le Assemblee non contestuali per una migliore adeguatezza gestionale alla realtà del territorio ove gli enti locali sono vari e collocati in una zona anupia.

»»»»»»

### Art. 18 dello Statuto.

Il 3°,4°,6° co. si modificano come segue:

[3] La nomina delle cariche sociali avviene, nell'ambito di ciascuna sezione, sulla base di liste presentate dai Soci **nel rispetto delle norme vigenti**, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, che determina la priorità ai fini dell'elezione, pari a:

**almeno** 5 candidati per le liste presentate nell'ambito della sezione dei Comuni Soci ex CIIP;

- **almeno** 2 candidati per le liste presentate nell'ambito della sezione dei Comuni Soci ex Vettore.

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale:

- **almeno** 4 candidati membri effettivi e **almeno** 2 candidati membri supplenti nell'ambito della sezione dei Comuni Soci ex CIIP;

- **almeno** 2 candidati membri effettivi nell'ambito della sezione dei Comuni Soci ex Vettore.

[4] A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso comunicato ai Soci **con posta elettronica certificata** non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

.....

[6] Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura degli Azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), **l'attestazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 e l'attestazione del possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 20 dello Statuto**. Nessuno può essere candidato in più di una lista.

**COMMENTO:** La norma al 1° co. è stata adeguata in ragione di maggiore efficienza in materia di convocazione dell'Assemblea. Il 3° ed il 6° co. sono stati modificati ai fini di prevenzione e raccordo con la disciplina del 39/2013 e le altre norme di legge e statutarie in materia di requisiti generali e speciali dei componenti dell'organo gestorio .

\*\*\*\*\*

### Art. 20 dello Statuto.

I commi 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 9° sono così modificati:

#### ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto **per ragioni di adeguatezza amministrativa connesse alla rappresentanza dell'interesse pubblico di cui sono titolari gli Enti Soci** da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, compreso il Presidente, **secondo decisione riservata** all'Assemblea all'atto della nomina.

**La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.**

[2] La nomina degli Amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea.

[3] Gli Amministratori sono rieleggibili e durano in carica tre esercizi secondo quanto previsto dall'art. 2383 del Codice Civile.

[4] I componenti del Consiglio di Amministrazione, **salvo eventuali ulteriori requisiti di professionalità imperativamente previsti da legge espressamente applicabile alle società gestori del servizio idrico integrato e/o alle società a totale partecipazione pubblica**, sono scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che possiedono una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per esperienze maturate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti. In ogni caso, per speciale competenza e per esperienze maturate si intendono validi i seguenti titoli: diploma di laurea e in aggiunta, alternativamente, iscrizione ad un albo

professionale con esercizio della relativa professione per almeno 3 (tre) anni oppure esperienza di pari durata in qualità di dirigente o amministratore presso enti pubblici o aziende private. E' ammesso anche il diploma di scuola media superiore con gli stessi ulteriori requisiti di esperienza professionale più sopra esplicitati, purché di durata non inferiore ad anni 5 (cinque).

**[5] I componenti dell'Organo gestorio devono possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.**

Non possono ricoprire le cariche di Amministratore **né possono essere conferiti poteri da parte del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente** a coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- abbiano un contenzioso con la Società o siano titolari, Soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di impresa esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi svolti dalla Società;
- **non rispondano alle condizioni di conferibilità e compatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;**
- **siano Amministratori o componenti di organi o dipendenti di Enti locali Soci della Società o comunque di Enti che esprimano funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza della Società o comunque che versino in una situazione di conflitto di interesse.**

[7] I compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea.

**In ogni caso interviene il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo gestorio.**

**9] All'organo gestorio si applica il dl. 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 1994 n. 444.**

**COMMENTO:** i vari interventi sulla norma sono tutti riconducibili al dettato dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016. Preso atto che l'art. 1 F° co. lett. a) D.lgs.

175/2016 fa salva la normativa delle società di servizio pubblico e che, d'altra parte, l'art. 11 2° co. D.lgs. 175/2016 fa riferimento alle "società a controllo pubblico" e non alle "in house", come prova la sussistenza di una definizione distinta all'interno dell'art. 2 D.lgs. 175/2016 e la contemplazione delle due definizioni autonome nella nozione di "società a partecipazione pubblica" di cui all'art. 2 1° co. lett. n) D.Lgs. 175/2016, si è inteso scegliere consapevolmente, in ragione della necessità di rappresentatività che il controllo analogo comporta, l'assetto del cda come modello di adeguatezza amministrativa, facendo salvo il rispetto di norme di legge in senso differente che semmai si appalesassero.

ooooo

ooooo

### Art. 26 dello Statuto

La Rubrica, il 1° ed il 3° co. sono così modificati:

#### ART. 26 - DIRETTORE GENERALE - **DIRIGENTI**

[1] La nomina del Direttore Generale è fatta dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce il trattamento economico, per un periodo non superiore alla durata in carica del Consiglio stesso.

#### **Non possono ricoprire la carica di Direttore Generale coloro che:**

- **si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;**
- **abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;**
- **abbiano un contenzioso con la Società o siano titolari, Soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di impresa esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi svolti dalla Società;**
- **siano Amministratori o componenti di organi o dipendenti di Enti locali Soci della Società o comunque di Enti che esprimano funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza della Società o comunque che versino in una situazione di conflitto di interesse;**
- **coloro che non rispondano alle condizioni di conferibilità e compatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.**

Ai fini della nomina il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale.

.....

**3] E' comunque fatto divieto di corrispondere al Direttore generale e ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del Codice Civile.**

**COMMENTO:** la proposta di modifica recupera le principali indicazioni provenienti dalla normativa rispetto all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. Il comma 3 recupera il divieto di cui all'art. 11 10° co.D.Lgs. 175/2016.

\*\*\*\*\*

### Art. 27 dello Statuto

Il 1° ed il 5° co. sono così modificati:

1] L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge, secondo le disposizioni di cui all'art. 18.

**Non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che:**

**- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;**

**- abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;**

**- abbiano un contenzioso con la Società o siano titolari, Soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di impresa esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi svolti dalla Società;**

**- che siano Amministratori o componenti di organi o dipendenti di Enti locali Soci della Società o comunque di Enti che esprimano funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza della Società o comunque che versino in una situazione di conflitto di interesse.**

.....

**[5] Al Collegio Sindacale si applica il dl. 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 1994 n. 444.**

**COMMENTO:** la proposta di modifica recupera le principali indicazioni provenienti dalla normativa rispetto all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. Il comma 3 recupera il divieto di cui all'art. 11 15° co.D.Lgs. 175/2016.

\*\*\*\*\*

### Art. 28 dello Statuto

La Rubrica ed il testo sono integralmente sostituiti come segue:

#### **Art. 28 – CONTROLLO CONTABILE**

**[1] La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.**

**[2] L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.**

**[3] La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.**

**COMMENTO:** la norma discende dall'applicazione dell'art. 3 2° co. D.Lgs. 175/2016 s.m.i.

\*\*\*\*\*

### Art. 29 dello Statuto

La numerazione dell'articolo è modificata come segue:

#### **ART. 29 - BILANCIO**

[1] L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

[2] Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**COMMENTO:** la modifica di numerazione segue alla traslazione del contenuto dell'art. 28 nell'art. 29 in ragione dell'introduzione della sostituzione del contenuto dell'art. 28 per obbedire all'art. 3 d.lgs. 175/2016.

\*\*\*\*\*

### Art. 30 dello Statuto

La numerazione dell'articolo è modificata come segue:

#### **ART. 30- DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

[1] Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

[2] Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

[3] I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

**COMMENTO:** la modifica di numerazione segue alla traslazione del contenuto dell'art. 29 nell'art. 30 in ragione dell'introduzione della sostituzione del contenuto dell'art. 28 per obbedire all'art. 3 d.lgs. 175/2016. Il testo dell'originario art. 30 è confluito nell'art. 13 in materia di Assemblea Straordinaria.

### Art. 31 dello Statuto

La Rubrica ed il testo sono così sostituiti:

#### **Art. 31 – ORGANISMO DI VIGILANZA**

**[1] Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., ove nominato dall'Organo Gestorio, è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV).**

**[2] Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale.**

**[3] Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'organo amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.**



COMMENTO: si tratta di adeguamento all'art. 22 D.lgs. 175/2016.

\*\*\*\*\*

Art. 33 dello Statuto

La Rubrica ed il testo così modificati:

**ART. 33 - FORO COMPETENTE**

[1] Foro competente **è quello di Ascoli Piceno.**

COMMENTO: si tratta della traslazione del testo di cui al precedente art. 32, con la soppressione del riferimento conseguente alla precedente esistenza di una clausola compromissoria ora eliminata.

\*\*\*\*\*

Art. 34 dello Statuto.

Si introduce un nuovo articolo del seguente contenuto:

**ART. 34 - CLAUSOLA DI RINVIO – EFFICACIA DELLE MODIFICHE STATUTARIE**

[1] Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Società.

**[2] Le modifiche valgono sempre per il futuro. Sono sempre fatti salvi gli atti compiuti prima della modifica dello Statuto sulla base dello statuto vigente prima del loro compimento.**

COMMENTO: il nuovo articolo riprende il testo del precedente art. 33 in ragione delle numerose traslazioni intervenute agli articoli precedenti, con la previsione di una ulteriore regola che disciplina, in generale, della decorrenza dell'efficacia delle modifiche statutarie.

\*\*\*\*\*

Si rimane a disposizione per ogni integrazione e chiarimento.

Cordiali saluti.

avv. Simona Rostagno 